

Verbale assemblea Associazione Bolognese Canaricoltura APS del 15 maggio 2021

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di maggio, alle ore 15:03, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea dei soci dell'Associazione Bolognese di Canaricoltura APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale a seguito di sospensione procedimento di accertamento del possesso dei requisiti di iscrivibilità nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 34/02 e ss. mm. per richiesta di integrazioni;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Russo Luigi, verbalizza il Sig. Stavole Pasquale.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°43 soci su n°81 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto a seguito della sospensione del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti di iscrivibilità nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 34/02 e ss. mm. e richiesta di integrazioni ricevuto dalla Regione Emilia Romagna in data 4 maggio 2021.

Al termine della lettura dello statuto integrato in base alle richieste ricevute dalla Regione Emilia Romagna, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15:36 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Stavole Pasquale



Il Presidente

Russo Luigi





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 27 MAG. 2021 Serie 3 al N. 4063
pagato €
(Euro) / Atto esec

27 MAG. 2021

IL FUNZIONARIO

[Signature]

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE BOLOGNESE di CANARICOLTURA APS"

Art. 1- Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi del codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (in seguito Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale (APS) avente la denominazione "ASSOCIAZIONE BOLOGNESE di CANARICOLTURA - APS" o in sigla "ABC - APS"

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Durata e indipendenza

La Associazione é libera, indipendente, apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. La durata della associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi e attività

3.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura; educare al buon uso delle sue risorse;
- stimolare l'azione a sua difesa;
- promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, nonché curare e favorire le attività connesse ai principi e alle tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli, con particolare attenzione a quelli da gabbia e voliera.

3.2 Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di concorsi ed esposizioni ornitologiche e mostre scambio;
- promozione di convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico, attività con le scuole e le università, pubblicazioni e produzione di materiali audiovisivi ;
- realizzazione di iniziative per propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli, il rispetto e la salvaguardia del loro habitat e, per il tramite dei suoi associati, di diffondere i sistemi e la cultura per il loro corretto allevamento sia a scopo puramente ornamentale che espositivo riproducendo in cattività anche soggetti in via di estinzione;
- collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con musei ed istituti scientifici;



- assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell'associazione;

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.3 Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.4 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'organo preposto ad individuare tali attività diverse è il Consiglio Direttivo.

3.5 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

3.6 In ogni caso è fatto divieto di distribuire, durante la vita della Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione della Associazione, fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.7 L'associazione potrà aderire ad Enti e Federazioni che abbiano finalità ad essa confacenti, e che possano favorire il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4 - Durata esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 - Associati

L'associazione si compone di Soci effettivi, il cui numero massimo è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore, i quali hanno diritto di partecipare con voto deliberativo alle Assemblee ordinarie e straordinarie, alla approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi della Associazione, nonché di prendere parte alle manifestazioni patrocinate dalla Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 6 - Ammissione dei soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere soci anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci vengono iscritti per decisione del Consiglio direttivo, dietro domanda dell'aspirante.

Sarà necessario dare comunicazione all'interessato circa l'ammissione e sarà necessaria l'annotazione dell'ammissione sul libro soci.

L'eventuale reiezione della domanda di ammissione dovrà essere motivata e sarà possibile per l'interessato chiedere il riesame della decisione.

I soci sono obbligati al pagamento di una quota associativa annuale, stabilita nel suo ammontare dalla Assemblea ordinaria. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 7 - Qualifica di Socio

La qualifica di Socio non può avere carattere temporaneo.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) per morosità, nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- d) per esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza semplice in caso di comportamenti o azioni del socio che siano pregiudizievoli per la Associazione.

Il socio che perda tale qualità perde ogni diritto alle quote associative versate.

Art. 8 - Diritti e doveri del socio

8.1 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- frequentare la sede sociale ed essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali.

8.2 Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo (organo facoltativo)
- h) il revisore legale dei conti (organo facoltativo).

Tutte le cariche hanno durata biennale e sono rinnovabili a fine mandato, senza limiti. Tutte le cariche elettive della Associazione sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere sui rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti all'Associazione aventi diritto a norma di Statuto, ed ha la sovranità sugli atti e gli organi della Associazione.

La Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione programmatica e preventiva annuale, o per l'esame di ogni altro argomento che le venga sottoposto.

Secondo il comma 1 dell'art.25 del codice del terzo settore, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In genere l'Assemblea decide e delibera sugli indirizzi della vita associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, che nomina il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i Soci con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio potrà ricevere un massimo di tre deleghe.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne facciano domanda almeno un quarto dei soci, indicando gli argomenti da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa e secondo l'art.2382 del

codice civile, ed è composto dal Presidente e da un numero di membri che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i consiglieri i ruoli di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

I Consiglieri decadono ove perdano per qualsiasi ragione lo stato di socio o per dimissioni.

Le funzioni del Consiglio Direttivo consistono nella:

- cura della gestione della Associazione;
- esecuzione delle delibere assembleari;
- compilazione del regolamento per le esposizioni;
- redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa come previsto dal comma 2 dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- documentazione del carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del codice del terzo Settore nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- cura del patrimonio sociale;
- nomina delle commissioni, compiendo tutti gli atti nell'interesse della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci maggiorenni contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo per la stessa sua durata e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può agire a tutti gli effetti anche amministrativi in nome e per conto dell'Associazione entro i limiti dei mandati ricevuti. Convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Altre funzioni di ruolo

Il Vice Presidente è nominato all'interno del consiglio direttivo. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo. È responsabile degli atti sociali. In caso di sua assenza è sostituito dal più giovane dei consiglieri.

Il Tesoriere è nominato all'interno del consiglio direttivo, cura la riscossione delle quote sociali, ha la custodia dei fondi, paga i mandati firmati dal Presidente, prepara i bilanci, provvede all'acquisto di quanto occorrente alla Associazione secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige inventario del patrimonio sociale e ne vigila la conservazione.

L'Organo di controllo.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 - Risorse economiche

Gli introiti della Associazione sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) contributi ed elargizioni di qualsiasi natura versati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni a favore della Associazione;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- f) fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore;

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile acquisito a qualsiasi titolo dalla Associazione.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Controversie

Tutte le questioni fra i soci, e fra i soci e la Associazione, che non possano essere bonariamente composte dal Presidente, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale di cui due membri saranno nominati dalle parti, ed il terzo congiuntamente dai primi due; il collegio deciderà secondo rito, in osservanza delle norme di cui agli art. 816 e ss. c.p.c.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

[Handwritten signatures and initials]

Art. 18 - Dei volontari e del Volontariato

18.1 I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

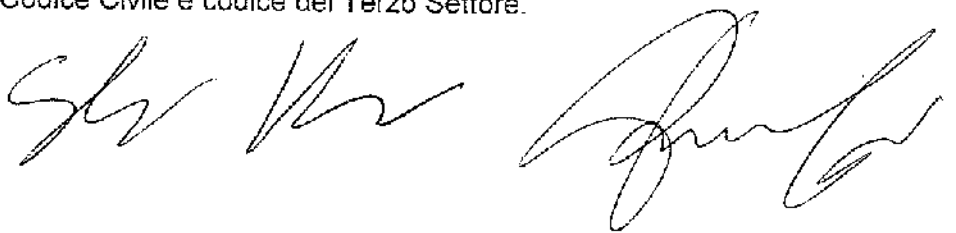
- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme in materia di cui al vigente Codice Civile e codice del Terzo Settore.





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E el allegato dell'atto
Registrato al N. 4063 serie 3

127 MAG, 2021 Q
A Stefano M. M. M.